REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ BANCA GENERALI S.P.A.

CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 – In attuazione di quanto previsto nello statuto sociale il presente regolamento ("**Regolamento**") disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria di Banca Generali S.p.A., con sede in Trieste, via Machiavelli, n. 4 (di seguito, la "**Società**").

Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le norme dello statuto vigente riguardanti l'assemblea della Società che, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni contenute nel Regolamento, prevalgono su queste ultime.

ART. 2 - Il Regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 3 ottobre 2006 e da ultimo modificato dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 20 aprile 2011, è a disposizione degli azionisti e dei soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto presso la sede della Società, sul sito internet www.bancagenerali.com nella Sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Partecipazione alle Assemblee e presso i luoghi in cui si svolgeranno di volta in volta le adunanze assembleari.

CAPO SECONDO – DELLA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

ART. 3 - Possono intervenire in assemblea, in proprio o per rappresentanza legale o volontaria, coloro che hanno diritto di parteciparvi e di esercitare il diritto di voto in base alle disposizioni di legge e regolamentari, nonché dello statuto (di seguito, i "Legittimati all'Intervento").

In ogni caso per i Legittimati all'Intervento, l'accesso ai locali dell'Assemblea è consentito previa identificazione personale e verifica della legittimazione ad intervenire.

La partecipazione ai lavori assembleari da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Direttore Generale non è subordinata ad alcuna formalità.

ART. 4 - Allo svolgimento dei lavori assembleari possono inoltre assistere, quali semplici uditori senza diritto di intervento e di voto, dipendenti della Società e altre persone (di seguito gli "Invitati"), la cui partecipazione sia ritenuta dal presidente dell'assemblea (come individuato all'art. 8 - di seguito, il "Presidente") utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori, forniti di idonea attestazione rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona da questi indicata.

Assistono inoltre all'assemblea senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non soci incaricati dello svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

Il rappresentante della società incaricata della revisione legale dei conti assiste ai lavori assembleari, munito di idonea attestazione rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona da questi indicata.

Il Presidente consente di assistere alle adunanze assembleari quali Invitati a consulenti, esperti, analisti finanziari, nonché giornalisti operanti per conto di giornali quotidiani e periodici e di reti radiotelevisive, in conformità alle raccomandazioni Consob in proposito, tutti accreditati per la singola assemblea. Le richieste di accredito dovranno pervenire presso la sede legale della Società entro il giorno che precede la data dell'assemblea.

A richiesta di uno o più Legittimati all'Intervento il Presidente dell'assemblea dà lettura nel corso delle operazioni assembleari preliminari dell'elenco nominativo degli Invitati e delle loro qualifiche.

ART. 5 - Il Presidente si avvale della collaborazione di appositi incaricati, muniti di contrassegno di riconoscimento, per verificare la legittimazione all'intervento all'Assemblea e risolve, anche attraverso propri incaricati, e sentito il Presidente del Collegio Sindacale (o in sua assenza un sindaco effettivo) eventuali contestazioni.

Le operazioni di verifica della legittimazione hanno inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'Assemblea.

I Legittimati all'Intervento devono consegnare agli incaricati della Società collocati all'ingresso dei locali in cui si svolge l'assemblea (di seguito, gli "Incaricati") un documento di identificazione personale e la comunicazione dell'intermediario incaricato ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti attestante la legittimazione a partecipare all'assemblea o copia della predetta comunicazione, contro ritiro di apposita scheda di ammissione (il "Biglietto di Ammissione"), da conservare per l'intera durata dei lavori assembleari, da esibire per eventuali controlli e comunque da restituire in caso di allontanamento dall'assemblea prima del termine della stessa.

Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in assemblea, i Legittimati all'Intervento, possono far pervenire il Biglietto di Ammissione all'assemblea alla segreteria societaria, mediante invio dello stesso all'indirizzo di posta certificata corporate@pec.bancagenerali.it.

Gli Invitati devono farsi identificare dagli Incaricati, all'ingresso dei locali in cui si svolge l'assemblea e ritirare, se richiesti, apposito contrassegno di controllo.

ART. 6 - Il Presidente ha facoltà di disporre che i lavori dell'assemblea vengano video registrati o audio registrati, ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale dell'assemblea.

Non possono essere introdotti nei locali in cui si svolge l'assemblea, né dai Legittimati all'Intervento né dagli Invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici (ivi inclusi i telefoni cellulari dotati di dispositivi fotografici) e congegni similari, senza preventiva specifica autorizzazione del Presidente.

ART. 7 - Tutti i Legittimati all'Intervento che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione agli Incaricati. Per essere riammessi, essi dovranno esibire la contromatrice del Biglietto di Ammissione all'assemblea.

ART. 8 - All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata dallo statuto.

Quindi il Presidente comunica all'assemblea il nominativo dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale presenti.

ART. 9 - Il Presidente è assistito dal segretario dell'assemblea (di seguito il "**Segretario**"-), dagli altri amministratori, dai sindaci, dal notaio nei casi previsti dal successivo art. 10, primo comma, nonché dai dipendenti della Società ammessi quali Invitati.

Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea a cui non sia già stata data risposta da parte della Società.

In base ai Biglietti di Ammissione consegnati agli Incaricati, il Presidente, con l'ausilio del Segretario, comunica all'assemblea il numero dei Legittimati all'Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto.

Il Presidente, con l'ausilio degli Incaricati, verifica la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e comunica all'assemblea l'esito di tale verifica. Il Presidente, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, può escludere il diritto di intervento e di voto dell'azionista o del suo rappresentante che abbiano esibito deleghe irregolari.

Gli elenchi dei Legittimati all'Intervento, con l'indicazione di quelli effettivamente presenti al momento del voto, fanno parte integrante del verbale assembleare assieme alle deleghe.

Ove siano raggiunti i quorum previsti dallo statuto, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra eventuale convocazione. Nel caso l'assemblea sia andata deserta, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 10 - Il Presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, richiede l'assistenza del Segretario, designato dall'art. 12 dello Statuto, sempreché ai sensi di legge o per decisione insindacabile del Presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal Presidente medesimo. Il Presidente può richiedere l'assistenza del Segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata al Notaio.

Il Segretario può essere assistito dagli Incaricati, da dipendenti della Società o da propri collaboratori, purché regolarmente Invitati.

ART. 11 - Il Presidente può disporre la presenza di un servizio d'ordine assolto da commessi, forniti di appositi segni di riconoscimento.

ART. 12 - Il Presidente, ove disponga che la votazione avvenga a mezzo schede, procede alla nomina degli scrutatori incaricati di effettuarne lo spoglio, scegliendoli in numero adeguato alle effettive esigenze, tra i soggetti indicati all'art. 4. Nell'espletamento del proprio incarico gli scrutatori possono avvalersi della collaborazione di coadiutori.

ART. 13 - I lavori dell'assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza, nel corso della quale il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea (a maggioranza semplice) non si opponga, può interrompere anche più volte i lavori per un arco temporale non superiore a due ore (per ciascuna interruzione).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 cod. civ., l'assemblea - con deliberazione assunta a maggioranza semplice e su proposta del Presidente - può decidere di aggiornare i lavori ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, anche superiore a cinque giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento. L'adunanza assembleare può tenersi anche

in più sale, purché siano attivati sistemi audiovisivi idonei e ciascuno degli intervenuti possa seguire la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti affrontati.

CAPO TERZO – DELLA DISCUSSIONE

ART. 14 - Il Presidente nonché, su suo invito, gli altri soggetti autorizzati a norma del presente Regolamento, gli altri amministratori ed i sindaci per quanto di loro competenza, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta dall'assemblea, non è data lettura della documentazione inerente ai lavori assembleari previamente depositata a disposizione degli interessati ai sensi di legge.

Nel porre in discussione gli argomenti, il Presidente, previa approvazione dell'assemblea (assunta a maggioranza semplice) ove uno o più Legittimati all'Intervento vi si oppongano, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi unitariamente.

Su preventiva richiesta dei Legittimati all'Intervento interessati, gli interventi, vengono riassunti a norma dell'art. 2375 c.c. nel verbale.

Art. 15 - Il Presidente regola la discussione dando la parola ai Legittimati all'Intervento che l'abbiano richiesta a norma del successivo art. 16, comma secondo, agli amministratori, ai sindaci ed al Segretario.

ART. 16 - I Legittimati all'Intervento, gli amministratori ed i sindaci hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte attinenti gli stessi.

I Legittimati all'Intervento che intendono parlare devono farne richiesta in forma scritta al Presidente, dopo che sia stata data lettura dell'ordine del giorno e prima che il Presidente abbia dichiarato la chiusura della discussione sull'argomento cui si riferisce.

Il Presidente può autorizzare la presentazione delle richieste di intervento per alzata di mano.

Qualora si proceda mediante richieste scritte, il Presidente concede la parola secondo l'ordine di iscrizione dei richiedenti. Nel caso si proceda per alzata di mano, il Presidente concede la parola a chi abbia alzato la mano per primo; ove non gli sia possibile stabilirlo con esattezza, il Presidente concede la parola secondo l'ordine dallo stesso stabilito insindacabilmente.

ART. 17 - Il Presidente e/o, su suo invito, gli amministratori ed i sindaci, per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono ai Legittimati all'Intervento dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società.

ART. 18 - I Legittimati all'Intervento hanno diritto di svolgere un solo intervento (esponendo osservazioni e formulando proposte) su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo un'eventuale replica ed una dichiarazione di voto, ciascuna di durata non superiore a 5 minuti.

Gli interventi devono essere chiari, concisi e strettamente pertinenti alle materie da trattare.

ART. 19 Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno nonché del numero dei richiedenti la parola e di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società, indica, di norma in misura non inferiore a 5 minuti e non superiore a 10 minuti, il tempo a disposizione di ciascun Legittimato all'Intervento per svolgere il proprio intervento. Trascorso il tempo stabilito il Presidente può invitare il Legittimato all'Intervento a concludere nei 5 minuti successivi. Successivamente, ove l'intervento non sia ancora terminato, il Presidente provvede ai sensi del secondo comma, lett. a) dell'art. 20.

ART. 20 - Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea, di garantire il corretto svolgimento dei lavori e di evitare abusi del diritto di intervento.

A questi effetti, egli può togliere la parola:

- a) qualora il Legittimato all'Intervento parli senza averne facoltà, o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli ai sensi del presente Regolamento;
- b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- c) nel caso in cui il Legittimato all'Intervento pronunci parole, frasi o esprima apprezzamenti sconvenienti od ingiuriosi;
- d) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

ART. 21 - Qualora una o più persone intervenute all'assemblea impediscano il corretto svolgimento dei lavori, il Presidente li richiama all'osservanza del presente Regolamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dai locali ove si svolge l'assemblea per tutta la durata della discussione.

ART. 22 - Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le repliche, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

Dopo la chiusura della discussione, nessun Legittimato all'Intervento può ottenere la parola per svolgere ulteriori interventi.

CAPO QUARTO – DELLA VOTAZIONE

ART. 23 - Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 21 e verifica il numero dei Legittimati all'Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto. I provvedimenti di cui agli artt. 20 e 21 del presente Regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione.

ART. 24 - Il Presidente può disporre che la votazione avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascun argomento all'ordine del giorno, ovvero al termine della discussione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 25 - Salva diversa disposizione di legge, le votazioni dell'assemblea vengono effettuate a scrutinio palese. Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto le deliberazioni si prendono per alzata di mano, mediante richiesta da parte del Presidente o del Segretario di espressione di tutti i voti favorevoli, di tutti i voti contrari e delle astensioni, previa identificazione di ciascun legittimato all'Intervento votante e tenendo conto del numero di voti spettanti a ciascuno di essi.

Il Presidente può stabilire di adottare un diverso metodo di espressione del voto, quale a titolo di esempio: (i) per appello nominale, mediante chiamata ed espressione del voto da parte di ciascun Legittimato all'Intervento; (ii) a mezzo schede, nel qual caso il Presidente fissa il tempo massimo entro il quale i Legittimati all'Intervento possono esprimere il voto consegnando le schede debitamente compilate agli scrutatori, che le pongono in un'urna collocata nei locali in cui si svolge l'assemblea.

I Legittimati all'Intervento che, pur risultando presenti, nonostante l'invito del Presidente non abbiano alzato la mano o risposto all'appello nominale ed effettuato la dichiarazione di voto, ovvero non abbiano consegnato la scheda agli scrutatori, sono considerati astenuti.

Ai fini di ausilio alla rilevazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti, ovvero di una soltanto o più di queste categorie, ovvero anche a meri fini di controprova del computo dei voti, potranno essere adoperate apparecchiature elettroniche comportanti l'utilizzo di tessere magnetiche o di altri dispositivi elettronici.

ART. 26 - Qualora la votazione avvenga a mezzo schede, le stesse, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Le schede sono compilate dagli Incaricati con l'indicazione del Legittimato all'Intervento cui ineriscono i diritti di voto esercitabili e del numero dei voti corrispondenti. Le schede devono portare un numero diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare; in alternativa le schede possono avere un colore diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare, fermo restando che le stesse dovranno contenere l'indicazione del numero di voti compilata dagli Incaricati. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

Le schede sono consegnate dagli Incaricati all'ingresso dei locali dove si svolge l'assemblea.

Trascorso il tempo stabilito dal Presidente per la loro consegna, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e comunicano il relativo risultato al Presidente.

Il Presidente, terminato lo scrutinio, dichiara all'assemblea i risultati delle votazioni, con indicazione, rispettivamente, del numero dei voti favorevoli, contrari e delle astensioni per ciascuna deliberazione, e, ove e per quanto applicabile in ragione del Regolamento Consob per Operazioni con Parti Correlate, delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni, e della relativa procedura adottata dalla Società, delle votazioni dei soggetti aventi diritto al voto non correlati.

ART. 27 - Le candidature alle cariche sociali devono essere presentate entro i termini e con le modalità stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari, nonché dallo statuto. Prima di dare inizio alle votazioni per le nomine alle cariche sociali, il Presidente: (i) dà lettura delle eventuali liste presentate per la nomina e dei nominativi di coloro che le hanno presentate; (ii) dà lettura dei curricula vitae presentati, che dovranno contenere un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato nonché sulla ricorrenza dei requisiti previsti dalla legge per l'elettorato passivo alla carica di amministratore e/o sindaco di una società le cui azioni

sono ammesse alla negoziazione su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; (iii) comunica quali liste e/o quali candidature devono considerarsi come non presentate e le relative ragioni.

ART. 28 - Ad esito delle votazioni il Presidente ne proclama il risultato, dichiarando approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole con i *quorum* stabiliti dalla legge o dallo statuto. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione o Collegio Sindacale, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultano vincitori in base ai meccanismi e/o ai *quorum* stabiliti dalla legge e/o dallo statuto.

ART. 29 - Esaurite la discussione e la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

CAPO QUINTO - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30 Il presente Regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti. Le modifiche al presente Regolamento necessarie ad adeguare le disposizioni dello stesso che dovessero divenire incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari nonché l'esercizio dei diritti spettanti ai Legittimati all'Intervento.